

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4438

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PICCIONI, BETTAMIO, BUCCI
e MINARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2000

—————

**Esenzione dall’imposta comunale sugli immobili
per i terreni golenali**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nella notte tra il 5 e 6 novembre 1994 ampie zone del territorio piomentese e lombardo e parte della pianura padana a seguito di abbondantissime piogge vennero devastate da una disastrosa alluvione.

Immediatamente i volontari della Croce rossa e della protezione civile, uniti all'Esercito e ai Vigili del fuoco, prestarono assistenza e soccorso alle popolazioni colpite che in molti casi si ritrovarono senza una casa agibile e bisognose di aiuto e conforto.

Uno dei settori maggiormente colpiti, perchè legato al territorio, è stato quello agricolo, in cui l'evento alluvionale ha causato ingenti danni alle strutture, alle aziende e ai terreni, rendendoli in molti casi non coltivabili per lungo periodo.

Al fine di prevenire eventi analoghi, con gravi conseguenze per l'economia della regione e per tutelare i centri abitati limitrofi ai corsi d'acqua, sono state progettate, e sono tuttora in corso di esecuzione, adeguate arginature ubicate generalmente ad una distanza di 500-1000 metri dall'alveo del fiume.

All'interno dell'argine creato in questo modo si verrebbero quindi a trovare centinaia di ettari di terreno coltivati a riso,

mais, soia e anche fabbricati rurali e aziende agricole.

Per tali terreni ed edifici agricoli che si trovano in zona golenale e, quindi, ad alto rischio di calamità si presenta un vistoso fenomeno di riduzione del valore immobiliare.

I danni alle colture e alle strutture sono indennizzati dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, che istituisce il «Fondo di solidarietà nazionale» ma non è previsto alcun indennizzo per casi simili.

Per fornire un ulteriore aiuto alle aziende agricole che si trovino in queste condizioni, con il presente disegno di legge si intende esentare dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) gli agricoltori proprietari di terreni agricoli coltivati ed ubicati in zona golenale.

Si tratta di dare un segnale di attenzione ad una categoria già provata dalle difficili condizioni di mercato dei prodotti agricoli ed esposta alle calamità atmosferiche.

Le amministrazioni comunali alle quali è delegato l'incasso dei proventi dell'ICI non avranno alcun danno alle entrate delle casse comunali, in quanto si prevede che lo Stato darà la necessaria copertura finanziaria alle minori entrate trasferendo ai comuni le risorse equivalenti a quelle non incassate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e i terreni golenali».

2. Al fine di compensare le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, lo Stato trasferisce ai comuni interessati importi in misura ad esse equivalenti.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, valutato in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

